

## **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. QUARTA PENALE 22/07/2019, N.32479**

### **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro del 25 febbraio 2015, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta a Omissis in anni uno e mesi sei di reclusione, con concessione della sospensione condizionale e riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a mesi nove (delitto previsto dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., perché, per colpa consistita nella violazione dell'art. 148, comma 12, c.d.s., in quanto, mentre percorreva alla guida dell'autocarro tg. xxx la strada provinciale 45 in località Fenile di Fano, intraprendeva la manovra di sorpasso del motociclo, condotto da TS, pur approssimandosi ad un'intersezione stradale e, per negligenza, imperizia e imprudenza consistita nell'aver mantenuto una distanza di sicurezza dallo scooter assolutamente insufficiente ad assicurare alla conducente una qualsivoglia manovra di emergenza che avrebbe potuto rendersi necessaria in caso di turbativa della guida conseguente allo spostamento d'aria cagionato dalla manovra stessa di sorpasso, faceva sì che T, perso il controllo del mezzo a causa dello spostamento d'aria, non riuscendo a mantenere in equilibrio lo scooter rovinava al suolo, finendo col capo sotto le ruote dell'autocarro, che si trovava troppo ravvicinato alla ragazza, la quale poi decedeva a causa del trauma subito - in Fano il 2 luglio 2010 - illecito amministrativo di cui all'art. 148, commi 12 e 16, c.d.s.).

Il 2 luglio 2010, durante la percorrenza di v. Flaminina, direzione Calcinelli-Fano, omissis, alla guida del proprio autocarro, trovava sul proprio percorso, marciante sulla medesima carreggiata, un ciclomotore guidato da T. omissis decideva di sorpassare il ciclomotore, portandosi a ridosso della linea continua di mezzzeria che separava le due corsie e procedendo alla manovra suddetta. Tuttavia, durante tale manovra, la conducente del motociclo perdeva il controllo dello stesso, rovinando a terra e battendo dapprima col capo contro il cassone del camion - che in tale frangente si trovava alla sua sinistra - e poi sotto le ruote del secondo e terzo asse posteriore dello stesso. In conseguenza di tale evento la motociclista decedeva per le gravissime conseguenze derivanti dal passaggio del mezzo pesante sul capo della stessa.

Accortosi dell'accaduto, omissis arrestava la propria marcia. Secondo quanto riferito da Omissis, non era avvenuto nessun contatto tra il proprio veicolo e quello della motociclista. Il Tribunale ha ritenuto marginale stabilire la causa della perdita di controllo del ciclomotore - spostamento d'aria o a una turbativa - attribuendo rilievo decisivo alla presenza del mezzo pesante, in un luogo e in un tempo non consentito, stanti il divieto posto alla manovra attuata dall'imputato, la segnaletica orizzontale presente sul luogo del fatto e la normativa sulla circolazione stradale. Era appurata, infatti, la violazione della regola cautelare di sicurezza stradale messa in atto con la manovra compiuta da Omissis prevista dall'art. 148, comma 12, c.d.s., secondo cui è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Doveva escludersi la presenza di cause da sole sufficienti a provocare l'evento. La motociclista non rovinava a terra a causa della propria guida. Ella decedeva a causa non della caduta bensì dello schiacciamento della scatola cranica sotto il peso del veicolo pesante, che aveva proceduto al sorpasso.

Omissis violava la regola, secondo cui l'obbligo di portarsi a sinistra del veicolo da superare è comprensivo del dovere di lasciare tra i due veicoli uno spazio sufficientemente ampio e comunque adeguato alla natura del veicolo superando e, cioè, alla maggiore o minore probabilità di oscillazioni o sbandamenti, talché lo spazio di sicurezza deve essere calcolato

con particolare cautela nel caso di sorpasso di veicolo a due ruote, in considerazione della minore stabilità e della maggiore probabilità di sbandamenti propri di tale tipo di veicoli.

Come emerso dalle indagini peritali e dalle dichiarazioni del teste N., Omissis valicava soltanto parzialmente la linea di mezzzeria, lasciando una distanza non sufficiente tra il proprio mezzo e quello sorpassato.

Omissis non violava solo le regole cautelari scritte a presidio della sicurezza pubblica ma anche gli obblighi connessi alla propria condotta professionale di guidatore di mezzi pesanti.

1.2. La Corte territoriale, nel confermare la pronuncia di condanna, ha rilevato che la perizia svolta in sede di incidente probatorio dall'ing. F. aveva ricostruito chiaramente la dinamica del sinistro. Non era avvenuto nessun contatto tra i veicoli prima della caduta della motociclista; il sorpasso era avvenuto quasi al termine dell'incrocio con la strada laterale destra, che conduceva al centro abitato della frazione di Fenile, in una zona dove tale manovra non era consentita dall'art. 148, comma 12, C.d.S.; la manovra era proibita per il divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni e per il superamento della linea continua di mezzzeria; era sconsigliata in concreto perché, per le caratteristiche dei mezzi e per le loro rispettive velocità, il sorpasso richiedeva uno spazio corrispondente a mala pena a quello effettivamente disponibile; Omissis intraprendeva il sorpasso nonostante gli elementi contrari a tale manovra; quando il motociclo si trovava a circa un metro dalla cabina, iniziava a sbandare per le cause dettagliatamente indicate in perizia (pag. 24 e ss.); la distanza laterale era stata fondamentale nell'eziologia dell'evento morte, in considerazione della natura dei veicoli coinvolti.

La responsabilità di Omissis non poteva essere esclusa per la condotta della vittima, la quale non integrava gli estremi di una causa eccezionale, atipica e non prevedibile. Egli, peraltro, avrebbe dovuto ispezionare la strada costantemente, mantenere il controllo del veicolo e prevedere le situazioni di pericolo desumibili dalla comune esperienza. Nonostante la conoscenza dello stato dei luoghi, il divieto di sorpasso in presenza di incrocio e le sfavorevoli condizioni concrete, Omissis superava il motociclo anziché desistere.

In ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in assenza di difensore, la Corte di merito rilevava che delle stesse non era fatto uso nella sentenza di primo grado; relativamente alle dichiarazioni della teste N., ne affermava la piena utilizzabilità, per essere state le stesse ribadite in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.

2. Omissis, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 40 e 41 cod. pen., per insussistenza dei presupposti della prevedibilità e della evitabilità dell'evento e dell'insussistenza di un nesso causale certo tra la condotta contestata e il decesso della vittima per mancata valutazione delle cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento. Si deduce che la Corte territoriale ha pedissequamente riprodotto la sentenza di primo grado, senza rispondere alle plurime specifiche censure formulate con l'atto d'appello e, in particolare: - la diversa finalità delle due norme cautelari contestate, in quanto non dirette a prevenire il controllo del mezzo da parte della vittima, senza considerare le concrete modalità del sinistro e la possibilità effettiva dell'imputato di avvedersi dell'istintiva ed emotiva condotta della conducente del motoveicolo; non era stato verificato se l'evento rappresentava l'effettiva concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire; il superamento della linea di mezzzeria era risultato causalmente irrilevante rispetto all'evento, non avendo determinato un urto tra i mezzi e non avendo condizionato la governabilità o la traiettoria del ciclomotore; analoghe valutazioni dovevano essere formulate in relazione alla regola del divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni; - l'omissione di una doverosa valutazione sulla prevedibilità e sull'evitabilità dell'evento con riferimento alla possibilità di avvedersi dell'istintiva ed emotiva condotta del conducente del motoveicolo; la perdita di controllo del motociclo da parte della vittima determinava un

percorso causale completamente atipico e prescindeva dalle modalità di attuazione della manovra di sorpasso da parte di Omissis.

2.2. Violazione di legge in relazione alle dichiarazioni spontaneamente rese da Omissis agli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro e alle sommarie informazioni rese dalla teste Nesi Giorgia agli accertatori e trasposte nella memoria del consulente della difesa (ing. BM), per accertare il fatto e ricostruire l'evento. Si rileva che le sommarie informazioni rese agli organi di P.G. ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. non potevano rivestire rilevanza probatoria, tanto più se provenienti dall'indagato. Tali dichiarazioni, pertanto, erano state illegittimamente utilizzate nonostante il relativo divieto, in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen.. Si trattava di dichiarazioni decisive nell'impianto motivazionale, perché su di esse i giudici di merito costruivano l'affermazione del travalicamento solo parziale della linea di mezzzeria del sinistro, ritenuto determinante nell'eziologia del sinistro. Analoga sanzione di inutilizzabilità concerneva le sommarie informazioni testimoniali rese dalla teste NG, rilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità penale di Omissis, in violazione dell'art. 228, comma 3, cod. proc. pen..

2.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si osserva che, in presenza di argomentazioni carenti, illogiche e contraddittorie nei termini sopra riportati, il conseguente vizio motivazionale si rifletteva anche sul mancato superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi manifestamente infondati e generici.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato la sussistenza di evidenti profili di colpa in capo a Omissis, conducente dell'autocarro, che si pongono in intimo collegamento con la caduta della motociclista T Silvia. In base agli elementi probatori riportati nella sentenza impugnata, Omissis operava il sorpasso, spostandosi parzialmente all'interno dell'opposta corsia di marcia, in violazione del divieto previsto dall'art. 148, comma 12, C.d.S. e in assenza delle deroghe previste da tale disposizione. Ai sensi dell'art. 148, comma 3, C.d.S., peraltro, il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente, tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Nel caso in specie, Omissis non si conformava a tali regole in quanto, in presenza di un motociclo che lo precedeva nella marcia manifestando uno sbandamento e tenuto conto della distanza laterale che lo portava a spostarsi nell'opposta corsia di marcia (manovra preclusagli dalla segnaletica orizzontale), avrebbe dovuto desistere dal sorpasso e attendere di effettuarlo in un tratto stradale dove operare in piena sicurezza. Sul punto, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato (Sez. 4, n. 23079 del 30/01/2017, Scenini, Rv. 270198; Sez. 4, n. 15211 del 12/10/1990, Dal Bosco, Rv. 185805). Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità degli utenti della strada.

A tale proposito, questa Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente, previsto dall'art. 148 C.d.S. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciare quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e pericoloso (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, 01/10/1987, Magliano, Rv. 177903). Pertanto, ogni qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale pericolo quale conseguenza della operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a compimento (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, n. 10583 del 20/09/1988, Miccinelli, Rv.179576).

Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Sez. 3 civ., n. 31009 del 30/11/2018, Rv. 651866 - in fattispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art. 148, comma 3, C.d.S. che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile; Sez. 3 civ., n. 5505 del 29/02/2008, Rv. 601864 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell'applicare l'art. 106 del previgente codice della strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l'effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell'autovettura da sorpassare). Tale dovere sicuramente incombeva in capo a Omissis, il quale aveva realizzato che la manovra di sorpasso doveva essere eseguita con particolare cura, risultando particolarmente insidiosa in ragione dell'andamento ondivago del conducente, il quale rendeva palese il pericolo di un contatto; peraltro, non era ragionevolmente preventivabile il rispetto di una adeguata distanza laterale tra i mezzi proprio in ragione delle peculiari condizioni di guida della motociclista, della vicinanza all'incrocio e, principalmente, della ridotta larghezza della strada. La tematica di una responsabilità esclusiva o concorrente della vittima è stata prospettata dal ricorrente solo nella presente sede di legittimità in violazione del principio di devoluzione. In ogni caso, la Corte di merito ha richiamato le risultanze peritali relativamente alle ragioni dello sbandamento del motoveicolo (spostamento d'aria o turbativa), evidenziando la loro irrilevanza nell'eziologia dell'evento morte, individuando correttamente nella ridotta distanza laterale il fattore causale decisivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è generico. La Corte di appello ha chiarito adeguatamente che le dichiarazioni rese dell'imputato non erano state valutate dal Tribunale ai fini dell'affermazione della sua responsabilità. Esse sono state richiamate in sentenza solo per confutare le tesi difensive in esse prospettate. Né il ricorrente evidenzia sotto quale profilo

le medesime possano aver consentito la completa ricostruzione della dinamica degli eventi, la quale invece era stata interamente disvelata grazie alle risultanze della perizia d'ufficio redatta dall'ing. F. in sede di incidente probatorio. La Corte territoriale ha altresì chiarito che la teste N. aveva ribadito in dibattimento le dichiarazioni da lei già rese in sede di sommarie informazioni agli organi di P.G.. Il ricorrente non evidenzia se e in quale parte vi siano circostanze decisive da lei riferite durante le indagini e non ribadite nel corso della deposizione dibattimentale, da considerare inutilizzabili.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il principio dell'oltre «ogni ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). Tale regola di giudizio impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). La ridetta regola impone, quindi, all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C, Rv. 260409). Ciò posto sui principi operanti in materia, occorre rilevare che la l'apparato argomentativo della sentenza appare esaustivo in ordine all'affermazione di responsabilità di Omissis e contiene una valutazione unitaria del compendio probatorio emerso a suo carico. Le ipotesi alternative del decorso causale prospettate dalla difesa non rivestono carattere di solidità in misura tale da fondare il ragionevole dubbio. Sul punto si richiamano le considerazioni già illustrate nei paragrafi precedenti sulla dinamica del sinistro, riportate nella perizia d'ufficio e fatte proprie dalla Corte territoriale.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

#### **P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.